



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - Ufficio VI*

Ai Rettori

Ai Direttori Generali delle Università statali (sedi dei corsi di studio interessati)

e, p.c. Alla Presidente della CRUI
segreteria.crui@pec.it
Al Presidente del CUN
segretariatogenerale@pec.mur.gov.it
Al Presidente dell'ANVUR
anvur@pec.anvur.it
Al Presidente del CINECA
cineca@pec.cineca.it

OGGETTO: Obbligo di frequenza ai fini dell'accesso agli esami di profitto del semestre filtro di cui al D.M. n. 418/2025.

Come è noto, l'art. 4, comma 5, del D.M. n. 418/2025 - che ha definito la disciplina di dettaglio del semestre filtro - prevede che *“La frequenza ai corsi di studio è obbligatoria ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE. È onere dell'università predisporre un sistema per il controllo della partecipazione degli studenti alle attività didattiche.”* Tale previsione riguarda sia le attività erogate in presenza che da remoto.

Sebbene la disciplina relativa agli eventuali obblighi di frequenza sia contenuta nei regolamenti di Ateneo - ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.M. n. 270/2004 -, al fine di garantire l'omogeneità del trattamento e rispondere ai numerosi quesiti pervenuti da parte degli Atenei e degli studenti - d'intesa con la CRUI -, si forniscono le seguenti linee d'indirizzo.

La percentuale minima di frequenza per l'accesso agli esami del semestre filtro è pari al 51 % delle attività didattiche previste per ciascuna disciplina. Qualora la frequenza accertata risulti inferiore a tale percentuale, lo studente non sarà ammesso a sostenere il relativo esame di profitto, fatte salve eventuali deroghe o esoneri parziali disciplinate dall'Ateneo e debitamente motivati.

Qualora la percentuale di frequenza accertata per ciascuna disciplina sia pari o superiore al 51% (o inferiore, a fronte di deroghe o esoneri parziali), ma non raggiunga la soglia minima eventualmente stabilita



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - Ufficio VI*

dai Regolamenti didattici di Ateneo per l'accesso all'esame, lo studente è ammesso a sostenere la prova a seguito dello svolgimento di attività didattiche di recupero per il raggiungimento degli obiettivi formativi di apprendimento, ove ritenuto necessario e secondo modalità e criteri definiti dal regolamento del Corso di studio.

Restano ferme le disposizioni dei singoli Atenei circa la definizione dei criteri per l'ammissione agli anni successivi, le eventuali deroghe o esoneri parziali in casi debitamente motivati e le forme di registrazione e verifica della frequenza.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio